

**PIANO REGIONALE GESTIONE RIFIUTI - ULTERIORI
OSSERVAZIONI PROMOSSE DA RETE RIFIUTI ZERO EMILIA
ROMAGNA – APPROVAZIONE.**

La Giunta sottopone al Consiglio Comunale il partito di deliberazione di seguito riportato:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che :

- Il 5 ottobre 2015 l'Assemblea Regionale dell'Emilia-Romagna ha approvato la Legge n.16 “Disposizioni a sostegno dell’economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla legge regionale 19 agosto 1996 n. 31 (disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)”.
- La Legge 16/2015 nasce da un percorso condiviso a cui hanno contribuito associazioni, amministrazioni comunali e cittadini, la III Commissione assembleare permanente “Territorio, ambiente e mobilità” e la Giunta regionale.
- Con la Legge 16/2015 la Regione assume il principio dell'economia circolare, previsto dalla decisione 1386/2013/UE, che promuove una gestione sostenibile dei rifiuti attraverso la quale gli stessi rientrano nel ciclo produttivo come materie prime-seconde consentendo il risparmio di nuove risorse.
- La Giunta Regionale, con propria deliberazione n. 1 dell'8 gennaio 2016

ha adottato la "Proposta all'assemblea legislativa e decisione sulle osservazioni pervenute e approvazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) 2014-2020".

- A breve il PRGR sarà approvato in via definitiva dall'assemblea legislativa e, come previsto dall'Art. 25 comma 7 della LR 20/2000, entrerà in vigore dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso di approvazione.
- Il PRGR deve necessariamente fare propri i principi ed i criteri contenuti nella Legge 16/2015, approvata prima del Piano.
- La pianificazione regionale, anche con riferimento alla programmazione impiantistica e alla gestione dei flussi, assume gli obiettivi previsti dalla Legge.

In particolare la legge pone come obiettivi minimi al 2020:

- a) la riduzione della produzione procapite dei rifiuti urbani dal 20 per cento al 25 per cento, rispetto alla produzione del 2011;
 - b) la raccolta differenziata al 73 per cento;
 - c) il 70 per cento di riciclaggio di materia.
- Entrambi gli strumenti (legge e piano) si prefiggono l'obiettivo di dare attuazione alla decisione 1386/2013/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa ad un programma generale di azione dell'Unione in materia ambientale fino al 2020 "Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta" e, nella gestione dei rifiuti, di garantire il rispetto della gerarchia di cui all'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai

rifiuti e che prevede nell'ordine:

- a) prevenzione;
- b) preparazione per il riutilizzo;
- c) riciclaggio;
- d) recupero di altro tipo;
- e) smaltimento.

Considerato che:

- La Legge 16/2015 della regione Emilia Romagna all'Art. 4 comma 1 afferma “La riduzione dei rifiuti non inviati a riciclaggio costituisce il criterio principale per la valutazione di efficienza nella gestione dei rifiuti” e che questo criterio si traduce nell'obiettivo esplicitato all'Art.1 comma 2 “..... minimizzando il quantitativo di rifiuto urbano non inviato a riciclaggio con l'obiettivo di raggiungere un quantitativo annuo procapite inferiore ai 150 chilogrammi per abitante.”
- La Legge 16/2015 pone come prioritario rispetto al recupero di energia il criterio di massimo recupero di materia sia dalle frazioni differenziate che dal rifiuto indifferenziato sia all'Art. 3 comma 8 “In attuazione del principio dell'economia circolare, le frazioni raccolte in maniera differenziata devono essere conferite ad impianti che ne favoriscano la massima valorizzazione in termini economici ed ambientali in coerenza con il principio di prossimità privilegiando il recupero di materia a quello di energia.”, che all'Art. 1 comma 2 “ La presente legge, nel rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti, sostiene.....ogni altra operazione di recupero di materia con priorità rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di energia in conformità a quanto previsto

dall'articolo 179, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)”.

- Le Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PRGR all'Art. 12 comma 3 affermano che “In base alla normativa vigente, gli impianti pubblici di recupero, pianificati e realizzati con oneri a carico della tariffa, fanno parte del patrimonio indisponibile degli Enti e sono messi a disposizione del gestore del servizio a seguito del relativo affidamento per la durata del contratto di servizio.” e al comma 4 sempre dell'Art. 12 “Le disposizioni di cui al presente articolo hanno valore prescrittivo.”

Considerato inoltre che:

- Essendo stabilito dall'Art. 5 comma 1 delle NTA che “Il Piano è modificato attraverso varianti o modifiche e integrazioni. In particolare b) le modifiche alle disposizioni del Piano necessarie per il suo adeguamento alle norme comunitarie e nazionali...”, si ritiene fondamentale l'istituzione di un gruppo di lavoro che si occupi di monitorare e di verificare annualmente gli strumenti messi in atto dal PRGR in relazione sia al rispetto della normativa sovraordinata vigente in materia, che al raggiungimento degli obiettivi prefissati; tale gruppo di lavoro si ritiene inoltre che debba includere la Commissione Tecnica Indipendente di cui all'Art. 3 comma 1 della Legge 16/2015 “Entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge, la Regione attiva un coordinamento permanente con le associazioni di categoria finalizzato alla individuazione da parte delle imprese dei sottoprodotti di cui all’articolo 184 bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, nel rispetto della normativa di settore al fine di favorire il raggiungimento dell’obiettivo di

riduzione della produzione di rifiuti di cui all'articolo 1, comma 6.”

- In ottemperanza con quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, il PRGR deve prevedere l'impiantistica necessaria a garantire l'autosufficienza regionale relativamente ai soli rifiuti urbani non pericolosi, in quanto i rifiuti speciali sono soggetti al regime di libero mercato e pertanto non ricadono nella regolazione regionale; si ritiene quindi opportuno che questi non vengano considerati negli scenari di pianificazione del PRGR, come invece riportato nell'Art. 8 comma 1 delle NTA “Il Piano in coerenza con gli obiettivi dettati dalle disposizioni normative persegue i seguenti ulteriori obiettivi per i rifiuti speciali: f) l'autosufficienza per lo smaltimento nell'ambito regionale dei rifiuti speciali non pericolosi in attuazione dell'articolo 16 della Direttiva 2008/98/CEE.”
- In materia di scelta impiantistica collegata alla gestione dei rifiuti, si ritiene inoltre che gli aspetti tecnico-economici siano indicatori importanti, ma che questi vadano subordinati alle decisioni politiche dei singoli bacini di riferimento, attraverso un confronto con gli Enti Locali.

Visti;

- l'art. 107, comma 3, lett. d), del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, che attribuisce ai Dirigenti i compiti relativi alla stipulazione dei contratti ed all'emanazione di atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

Visto il parere favorevole ai sensi ai sensi dell'art. 49, comma 1 e art. 147 bis, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

- di regolarità tecnica, espresso sulla proposta cartacea dal Dirigente del

Servizio Ambiente e Protezione Civile, in data 10/03/2016;

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, in ordine alla regolarità contabile non si esprime parere in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione finanziaria ed economica e sul patrimonio dell'ente;

Visto, altresì, il parere positivo di conformità dell'azione amministrativa di cui al presente atto alla legge, allo statuto, ai regolamenti, espresso dal Segretario generale in data 14/03/2016;

Con voti;

D E L I B E R A

1. di inviare all'Assemblea Legislativa Regionale la presente deliberazione chiedendo di proseguire il confronto coi comuni al fine di approfondire ad adeguare il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti in coerenza con la Legge regionale 16/2015, in particolare:

- Esplicitando tra gli obiettivi minimi al 2020 il criterio fondamentale per la minimizzazione del rifiuto indifferenziato ovvero l'obiettivo di raggiungere un quantitativo annuo procapite inferiore ai 150 chilogrammi ad abitante di rifiuto urbano non inviato a riciclaggio.
- Rimarcando con maggiore chiarezza e forza il principio della priorità del massimo recupero di materia rispetto al recupero energetico sia per le frazioni differenziate che per il rifiuto residuo.
- Lasciando aperta la strada anche al Trattamento Meccanico Biologico (TMB), in conseguenza al punto 2 sopracitato, così da consentire la dotazione e l'uso delle più avanzate tecnologie in materia di selezione dei

rifiuti finalizzate al maggior recupero di materia, anche dal rifiuto residuale.

- Assegnando al soggetto pubblico non solo la proprietà ma la decisione in merito all'utilizzo o alla dismissione degli impianti di gestione dei rifiuti di importanza strategica già ammortizzati, in considerazione del fatto che detti impianti sono obbligatoriamente ammortizzati attraverso le tariffe.
- Istituendo un gruppo di lavoro che si occupi di monitorare e di verificare annualmente gli strumenti messi in atto dal PRGR per il raggiungimento degli obiettivi prefissati sia dal Piano che dalla Legge 16/2015, composto anche dai membri della Commissione Tecnica Indipendente prevista dalla suddetta Legge.
- Prevedendo l'uso dell'impiantistica necessaria a garantire autosufficienza regionale solo per i rifiuti urbani non pericolosi escludendo dagli scenari di pianificazione i rifiuti speciali prodotti in regione.

2. di dare atto che trattasi di atto che non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Inoltre, attesa l'urgenza di provvedere in merito alla trasmissione di tale delibera alla Regione Emilia - Romagna

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti ...;

D E L I B E R A

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

